

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2707/89 DELLA COMMISSIONE

del 7 settembre 1989

**che modifica il regolamento (CEE) n. 1876/89 che fissa gli importi compensativi monetari applicabili al settore agricolo, nonché alcuni coefficienti e tassi necessari alla loro applicazione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2 e l'articolo 6 bis, paragrafo 2,

considerando che gli importi compensativi monetari istituiti dal regolamento (CEE) n. 1677/85 sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1876/89 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2633/89<sup>(4)</sup>;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3153/85 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2301/89<sup>(6)</sup>, ha stabilito le modalità di calcolo degli importi compensativi monetari; che, a norma del regolamento (CEE) n. 3153/85 nel periodo compreso tra il 30 agosto e il 5 settembre 1989 si rende in linea di massima necessaria, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1677/85, una modifica degli importi compensativi monetari applicabili

in Italia; che tuttavia, il divario monetario derivante per tutti i settori dall'andamento della lira nel periodo in esame, si mantiene all'interno della franchigia approvata per la fissazione degli importi compensativi monetari; che d'altro lato è necessario ritoccare i tassi di conversione relativi alla lira stabiliti a norma dell'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 3152/85 della Commissione<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2300/89<sup>(8)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato III del regolamento (CEE) n. 1876/89 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'11 settembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

<sup>(2)</sup> GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 188 dell'1. 7. 1989, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 256 dell'1. 9. 1989, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4.

<sup>(6)</sup> GU n. L 220 del 29. 7. 1989, pag. 9.

<sup>(7)</sup> GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 1.

<sup>(8)</sup> GU n. L 220 del 29. 7. 1989, pag. 8.